

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2019 – Tazzetti/Commissione**(Causa T-825/19)**

(2020/C 45/69)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Tazzetti SpA (Volpiano, Italia) (rappresentanti: M. Condinanzi, E. Ferrero e C. Vivani, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione (nota) della Commissione europea del 27 settembre 2019 ARES (2019) 6014426 indirizzata alla Ricorrente, la decisione (nota) della Commissione europea del 27 settembre 2019 ARES (2019) 6024220 indirizzata alla Ricorrente, la decisione (nota) della Commissione europea del 30 settembre 2019 ARES (2019) 6048224 indirizzata a Tazzetti SA, la decisione (nota) ARES (2019) 6871575 indirizzata a Tazzetti SpA, nonché di atti successivi intervenuti e, ove richiesto, e previo accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 277 TFUE del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione del 25 aprile 2019 che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (GUCE, L 112/11 del 26 aprile 2019), con particolare riferimento al suo art. 7, dichiarare l'inapplicabilità con conseguente annullamento delle decisioni sopra menzionate di attuazione del medesimo regolamento.
- Condannare la parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 16, par. 1, 3 e 5, e dell'art. 17, degli allegati V e VI del Regolamento (UE) 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU 2014, L 150, pag. 195), sulla violazione dell'art. 291 TFUE e della nozione di misura di esecuzione, sulla commissione nella fattispecie di uno sviamento di potere, sulla violazione dell'art. 296 TFUE e dell'obbligo di motivazione nonché sulla violazione del principio di proporzionalità.
2. Secondo motivo, vertente sulla Violazione da parte dell'art. 7 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, del 25 aprile 2019, che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico della quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (GU 2019, L 112, pag. 11), degli artt. 15 e 16 del Regolamento (UE) 517/2014 del 16 aprile 2014 e sua conseguente inapplicabilità in via incidentale.
 - Si fa valere a questo riguardo che il detto art. 7, nella misura in cui consente di non attribuire all'Incumbent controllato dal dichiarante unico le quote calcolate sulla base dei propri valori di riferimento ovvero attribuisce tali quote esclusivamente al dichiarante unico, avente lo stesso titolare effettivo del primo Incumbent, si risolve in una violazione degli artt. 15 e 16 del Regolamento (UE) 517/2014.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione in materia di proprietà e di diritto di iniziativa economica, degli artt. 6 TUE, in relazione agli artt. 6, 16, 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dell'art. 11 TFUE. Si fa anche valere uno sviamento di potere.
 - Si fa valere a questo riguardo che le decisioni della Commissione privando irragionevolmente la società controllata dalla Ricorrente delle quote di idrofluorocarburi alla cui assegnazione la controllata avrebbe diritto in base ai propri valori di riferimento si risolvono in una lesione di diritti fondamentali della Ricorrente. Ove la disciplina del Regolamento di Esecuzione tendesse a limitare/precludere l'assegnazione di quote ai New Entrants prima non operativi sul mercato, l'applicazione che ne è stata fatta dalla Commissione nei confronti della controllata dalla Ricorrente (e quindi della Ricorrente medesima) è viziata per sviamento di potere. I vizi e i motivi richiamati valgono anche per l'ipotesi in cui le quote spettanti alla società controllata dalla Ricorrente siano da intendersi attribuite alla Ricorrente in quanto dichiarante unico.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione con riferimento a tale principio.
 - Si fa valere a questo riguardo che l'applicazione che è stata fatta dell'art. 7 del Regolamento di esecuzione 2019/661 va ben al di là di quanto richiesto e necessario per conseguire gli obiettivi della disciplina orientati a una migliore e più efficiente fruibilità del registro elettronico. I vizi e i motivi richiamati valgono anche per l'ipotesi in cui le quote spettanti alla società controllata dalla Ricorrente siano da intendersi attribuite alla Ricorrente in quanto dichiarante unico: in tal caso, l'invasività delle decisioni sull'organizzazione imprenditoriale del gruppo di cui la Ricorrente è responsabile, con conseguenze bilancistiche e fiscali, oltre che economiche, non appaiono in alcun modo giustificate e ragionevoli alla luce degli obiettivi perseguiti dalla disciplina.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 49 e seguenti e degli artt. 63 e seguenti TFUE.
 - Si fa valere a questo riguardo che il pregiudizio all'attività della Ricorrente che viene arrecato negando le quote alla propria controllata, quand'anche attribuite a sé medesima, si risolve in una violazione delle fondamentali libertà del mercato interno, quali la libertà di stabilimento e la libertà di circolazione dei capitali, essendo la Ricorrente società di diritto italiano che si è avvalsa del diritto di stabilimento e della libertà di circolazione dei capitali garantiti dal diritto dell'Unione europea per acquistare una società di diritto spagnolo per svolgere in quel mercato una porzione della propria attività d'impresa.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto e del divieto di retroattività delle norme che conferiscono diritti individuali.
 - Si fa valere a questo riguardo che la Ricorrente ha il diritto di organizzare la propria attività imprenditoriale, e quelle del gruppo di imprese che controlla, sulla scorta delle ragionevoli previsioni di redditività che le discendono dall'aspettativa di quote generata dai valori di riferimento in capo (anche) alla propria controllata spagnola. La decisione di non attribuire quote a Tazzetti SA lede tali principi e viola l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 296 TFUE mancando qualsiasi spiegazione della scelta operata dalla Commissione e difettando ogni ipotesi di bilanciamento di interessi. La lesione si verifica egualmente nel caso in cui le quote della propria partecipata spagnola siano attribuite alla Ricorrente in quanto dichiarante unico.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento.
 - Si fa valere a questo riguardo che le decisioni impugnate si risolvono nell'attribuire a Tazzetti SA una situazione non diversa da quella che viene riservata ai New Entrants nel mercato, mentre la propria partecipata Tazzetti SA, non diversamente dalla Ricorrente, è un Incumbent, da tempo titolare di una consolidata presenza sul mercato.